

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 327 - 15331/2018

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLEVAMENTO AVICOLO
COMUNE: CARMAGNOLA
PROPONENTE: LUCRIGAS SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23
E 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che:

In data 16/08/2017 il proponente Lucrigas Società Semplice Agricola - con sede legale in Via Villastellone n. 8 a Carmagnola (TO) e P. IVA 11110450019 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "*Realizzazione di nuovo allevamento avicolo*" da realizzarsi nel comune di Carmagnola (TO).

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 17 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed al punto ac) dell'allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

"Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;*

b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c) 900 posti per scrofe”

Sempre in data 16/08/2017, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra nella seguente voce 6.6 del Punto 6 “Altre attività” dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.):

“Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe.

Ai sensi dell’art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell’A.I.A. è stata coordinata nell’ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

L’istruttoria è stata condotta dall’Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e smi.

Con nota prot. n. 102001 del 30/08/2017 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla progetto, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l’adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

In data 02/10/2017, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell’avviso di cui all’art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all’istruttoria interdisciplinare di VIA.

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 21/11/2017 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria convocata ai sensi dell’art. 14 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i.. Nella stessa data si è svolta la prima seduta dell’Organo Tecnico per la VIA.

In data 05/12/2017 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l’area oggetto dell’intervento.

A seguito della seduta della Conferenza dei Servizi del 21/11/2017 e del sopralluogo istruttorio, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 20/12/2017 prot. n. 154863, l’elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie ai sensi del comma 5 dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 19/01/2008 il Proponente richiedeva una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 24/01/2018 prot. n. 10256 è stata concessa, ai sensi dell’art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

Il procedimento è rimasto pertanto sospeso sino alla data del 20/04/2018, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.

In data 22/05/2018 si è svolta, ai sensi dell’art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la prima seduta della conferenza decisoria per il rilascio del provvedimento di VIA e di quello di AIA. Nella medesima data si è svolta la seconda seduta dell’Organo Tecnico per la VIA.

Con nota del 31/05/2018 prot. n. 66239, al fine della chiusura del procedimento, sono state richieste al proponente alcune precisazioni alle integrazioni fornite in data 20/04/2018.

In data 12/06/2018 il proponente ha trasmesso le precisazioni richieste che sono state verificate dall'Organo Tecnico per la VIA ed il Servizio Veterinario dell'ASL TO5.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

Il sito d'intervento si colloca in Comune di Carmagnola in un'area prevalentemente agricola che si trova a circa 250 m in direzione Nord della Frazione Casanova.

La via di accesso principale all'area è la S.P. 129 che congiunge Carmagnola a Poirino; L'accesso all'area d'impianto avviene da Via Villastellone al civico n. 8 che si dirama dalla S.P. 129 in direzione Nord.

Si rileva la presenza ad ovest di una centrale elettrica Terna che ospita anche tre campi fotovoltaici e, a poco più di 200 m, di un condominio (ex abitazione dei custodi della centrale).

La società proponente è titolare di un impianto di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas, di potenza elettrica pari a 300 kW, alimentato con reflui zootecnici, forniti da aziende terze, e biomassa vegetale di produzione aziendale. L'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. con D.D. n. 118 – 21125/2014 del 18/06/2014.

L'impianto di cogenerazione è costituito da 1 motore endotermico a combustione interna di potenza nominale pari a 723 kW; la potenza massima del motore, considerando un rendimento elettrico del 41,5 % e termico del 44,1 %, è pari a 300 kW_e e 319 kW_t.

La superficie complessiva aziendale è di circa 50 ha, con una SAU di 41,8 ha, coltivata per lo più a mais. L'azienda dispone inoltre di circa 194 ha in asservimento.

L'approvvigionamento idrico è garantito mediante allaccio ad acquedotto.

Principali caratteristiche del progetto

Le opere in progetto saranno realizzate sui mappali 19 – 37p - 70 - 72 del Foglio 24 del Comune di Carmagnola.

L'azienda intende diversificare la propria attività con la realizzazione di un allevamento di polli da carne in sinergia con l'impianto di digestione anaerobica esistente; la pollina prodotta verrà introdotta nell'impianto, con diminuzione della biomassa vegetale ad oggi impiegata, e le nuove strutture di allevamento verranno riscaldate utilizzando l'energia termica prodotta in esubero dall'impianto.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 nuovi capannoni con superficie utile di allevamento per ciascun capannone di 2.719,84 mq (152,8 m X 17,8 m) per un totale di 5.439,68 mq.

Ogni stalla sarà organizzata in un unico locale di allevamento dove l'azienda adotterà la tecnica del "tutto-pieno tutto-vuoto" per l'allevamento di circa 130.500 polli da carne (considerando una densità di 39 Kg/mq). Gli animali verranno acquistati da allevamenti esterni pochi giorni dopo la nascita e rimarranno in allevamento per circa 50 giorni (peso massimo di 3,5 Kg) con due sfoltimi intermedi uno a circa 30 giorni (peso massimo di 1,6 Kg) e l'altro a circa 40 giorni (peso massimo di 2,5 Kg); in un anno, considerando mediamente 15 giorni di vuoto sanitario tra 2 cicli, si effettueranno 5,6 cicli di allevamento.

La distribuzione del mangime, in forma secca ad libitum, verrà effettuata con un alimentatore automatico a catena. L'approvvigionamento idrico verrà effettuato tramite abbeveratoi con succhiotti antispreco alimentati da una canaletta continua in PVC.

La ventilazione è forzata: in ogni capannone verranno installati 16 ventilatori, che lavorano in aspirazione, in corrispondenza della testata nord. Sulle pareti longitudinali, per una lunghezza di 30 m a partire dalla testata sud, verrà realizzato l'impianto di deumidificazione, costituito da corridoi di cooling.

Il riscaldamento delle strutture verrà effettuato, in ciascun capannone, tramite 1 fila di termoconvettori installati a soffitto, funzionanti secondo il sistema aria – acqua. Il riscaldamento dell'acqua avverrà sfruttando l'energia termica resa disponibile dall'impianto a biogas. Nei mesi più freddi è in previsione di usare anche una caldaia a pellet ad integrazione da 300 KW.

È inoltre prevista la realizzazione di:

- un locale tecnico F4 tra i 2 capannoni ospitante bagno, locale comando e controllo;
- il locale caldaia F5 a sud del capannone 1;
- a nord della vasca di stoccaggio V2 una trincea di 450 mq per lo stoccaggio delle biomasse da utilizzare nell'impianto ed una platea, dotata di copertura in telo pvc tipo tunnel, di 150 mq per l'accumulo della pollina rimossa dai capannoni, prima della sua immissione nel digestore V1;
- una pesa P0, l'area di lavaggio dei mezzi in ingresso D1 e l'area di disinfezione D2 da utilizzare in casi di emergenze sanitarie;
- una barriera verde sui lati nord ed ovest, costituita da un doppio filare (arboreo+arbustivo) di specie autoctone e mentre sui lati est e sud è prevista una barriera costituita da un unico filare;
- una pavimentazione in battuto in cls in corrispondenza della testata sud dei capannoni, dove verrà concentrato il traffico veicolare; contestualmente verrà pavimentata anche parte dei piazzali, ad oggi non impermeabilizzati, in particolare l'area compresa tra le nuove trincea e platea, digestore e vasca;

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo:

Ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'A.I.A. è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato possibile definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. L'autorizzazione integrata ambientale verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Con il progetto presentato l'impianto di digestione anaerobica, autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. con D.D. n. 118 – 21125/2014 del 18/06/2014, sarà funzionalmente connesso con l'attività e dunque i due impianti sono da considerarsi nel loro insieme "installazione" come da definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera i-quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ovvero "...unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore...".

Nell'Autorizzazione Integrata Ambientale saranno dunque anche ricomprese e recepite le condizioni di esercizio individuate dalle norme ambientali di settore e contenute nell'atto già rilasciato, in quanto soddisfano i requisiti previsti per l'AIA stessa, mentre verranno escluse le prescrizioni che non attengono all'AIA e che rimangono vigenti e continueranno a fare parte integrante dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Il rilascio del permesso di costruire di competenza del Comune di Carmagnola dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni ambientali contenute nell'allegato A del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Carmagnola.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nella seduta della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto (*"Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"*), in atti, trasmessa al Vicesindaco Metropolitano con nota prot. n. 75493 del 21/06/2018. Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista programmatico:

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli territoriali ed ambientali.

Pianificazione Comunale

L'area oggetto d'intervento ricade:

- in area agricola produttiva ai sensi del PRGC vigente (art. 7.7.1 nelle NdA);
- in terza classe (aree di tipo misto) del piano di zonizzazione acustica;
- in classe prima di pericolosità geomorfologica *"Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del DM 11/03/88 (e s.m.i.) sulle fondazioni e scavi"*;

Dal punto di vista progettuale - ambientale:

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali, sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 142457 del 22/11/2017, una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti:

- ✓ Aspetti edilizi
- ✓ Mitigazione impatto odorigeno
- ✓ Gestione acque reflue urbane ed industriali

- ✓ Traffico
- ✓ Aggiornamento comunicazioni 10/R/contratti acquisizione e cessione
- ✓ Compatibilità con il PTC2
- ✓ Aggiornamento peso vivo medio per capo
- ✓ Somministrazione medicinali
- ✓ Controlli in ambiente di allevamento

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise.

Chiarimenti a seguito della richiesta integrazioni ed ulteriori considerazioni

Aspetti edilizi

Il Comune di Carmagnola con nota prot. n. 35538/2017 del 20/11/2017 aveva evidenziato che il progetto risultava non pienamente conforme alle prescrizioni dell' art. II.c.II.15 dell'Allegato 2 alle NdA del P.R.G.C. per le colorazioni esterne ("*...i tamponamenti esterni avranno le tonalità caratteristiche di cui all'art. II.c.II.13, essendo comunque escluso il grigio cemento proprio del getto in opera o dei pannelli prefabbricati*") e per la pendenza delle coperture ("*...non inferiore al 30%*") che, a norma dello stesso articolo, dovrà essere valutata dalla commissione igienico edilizia.

Con le integrazioni il colore dei tamponamenti laterali è stato variato, prevedendo il color avorio chiaro (RAL 1015) al posto del grigio bianco (RAL 9002). Si rimanda alla decisione della Commissione Edilizia del Comune di Carmagnola, in sede di istruttoria per il rilascio del Permesso di Costruire, in merito all'ottenimento di una deroga per quanto riguarda la pendenza delle coperture in base a quanto previsto dall'art. II.c.II.15 dell'allegato 2 alle NdA del PRGC.

Aspetti geologici/geotecnici

Con le integrazioni il proponente aveva dichiarato che "*Si provvederà ad aggiornare la Relazione geologica in base a quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008 in sede di rilascio del Permesso di Costruire*";

Relativamente a tali aspetti si ritiene dunque che al fine del rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentato al Comune di Carmagnola quanto evidenziato dal Servizio Difesa del Suolo della Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 56357 del 10/05/2018.

Verifica migliori tecnologie disponibili e normativa di settore

Il progetto presentato è in linea con i criteri di gestione definiti da norme comunitarie e nazionali. Si evidenzia una potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore, sia dal punto di vista dell'allevamento che della produzione ed utilizzo del biogas.

E' stata verificata l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e della normativa di settore per quanto riguarda la stabulazione degli animali, lo stoccaggio/trattamento della pollina e la valorizzazione agronomica del digestato. In particolare:

- Linee guida ministeriali 12/09/2005 "*Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPP 6.6 emanate con DM del 29/01/2007*",
- Decisione di esecuzione (Ue) 2017/302 Della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le "*conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*"
- DM 7/04/2006 – *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*

- Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R *'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*
- DM 19/04/1999 – Codice di Buona Pratica Agricola
- D.lvo 27 settembre 2010 n. 181 *"Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;*

Con la documentazione presentata in data 12/06/2018 è stata inoltre data evidenza della gestione delle emergenze. Il proponente ha indicato come intende gestire un eventuale fermo dell'allevamento o un fermo dell'impianto di digestione anaerobica. Tali precisazioni hanno integrato il Piano di Emergenza di cui alla BAT 2C.

Aggiornamento peso vivo medio per capo

Il peso vivo medio per capo era stato calcolato secondo le curve di crescita che, da un lato non sono state documentate, ma soprattutto sottostimano notevolmente il peso vivo mediamente presente e quindi, di conseguenza, il quantitativo di effluente e il contenuto d'azoto. Secondo quanto previsto dal Regolamento n. 10/R/2007, il peso vivo medio per capo è da calcolarsi in relazione al peso raggiunto dai capi a fine ciclo.

Con le integrazioni il calcolo di pollina e relativo azoto è stato aggiornato utilizzando i fattori di moltiplicazione del regolamento regionale 10/R/2007 considerando, in modo cautelativo, un peso vivo medio pari alla media matematica tra peso finale e peso iniziale di ogni categoria di animali e considerando 5,6 cicli/anno con un vuoto sanitario complessivo di 15 giorni.

Gestione reflui zootecnici/digestato

L'allevamento verrà interamente condotto a terra, su lettiera di lolla di riso. Alla fine di ogni ciclo la pollina verrà rimossa dai 2 capannoni e stoccata temporaneamente nella nuova platea C1 coperta, per poi essere immessa nel digestore.

L'impianto biogas è stato originariamente autorizzato all'uso di liquame e letame bovino e biomassa vegetale (33,4 t/g utilizzando il 77,6 % di reflui).

Rispetto alla situazione iniziale si aumenterà il quantitativo di liquame riducendo quello di letame e, con l'aggiunta della pollina a seguito della realizzazione dell'allevamento, si comporterà una riduzione di silo mais (40,8 t/g utilizzando il 87,2 % di reflui).

I reflui autorizzati per l'utilizzo nell'impianto vengono forniti da 8 aziende agricole locali, dedite all'allevamento di bovini. La quantità totale di reflui in ingresso all'impianto sarà pari a circa 1.200 t/anno di letame, 10.524 t/anno di liquame e circa 1.260 t/anno di pollina prodotta dall'allevamento avicolo.

L'impianto di digestione anaerobica non risulta assoggettabile a riconoscimento ai sensi del Regolamento 1069/2009 recante *"norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano"* in quanto la società proponente, così come i suoi fornitori, aderisce al Consorzio Monviso Agroenergia che ha, tra le varie attività dell'oggetto sociale, anche quella della gestione reflui tra i suoi consorziati.

Dall'impianto di digestione anaerobica si otterranno in uscita circa 13.672 t/anno, con un contenuto medio di azoto dello 0,7 %, di digestato inviato allo stoccaggio.

Una quota parte di 4.618 t/anno verrà ceduto alle stesse aziende che forniscono i reflui mentre la restante parte di circa 9.054 t/anno, assimilata ad effluente zootecnico, destinata all'utilizzo agronomico nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 10/R/2007.

L'azienda è tenuta all'aggiornamento della Comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 10/R/2007 e del Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento, mentre le aziende fornitrici saranno tenute ad aggiornare le loro Comunicazioni 10R.

I terreni a disposizione per l'utilizzo agronomico del digestato risultano più che sufficienti a garantire un corretto apporto di carico azotato in campo così come sono anche sufficienti in termini di produzione di biomasse da avviare all'impianto.

Aggiornamento comunicazioni 10/R/contratti acquisizione e cessione

Relativamente all'acquisizione dei reflui e la cessione del digestato, con le integrazioni è stato dato atto dell'aggiornamento delle comunicazioni 10/R relative all'anno 2017 dando così conto della corrispondenza tra cedenti ed acquirenti.

È stata data evidenza che tutti i contratti del 2017 sono stati tacitamente rinnovati anche per il 2018 prevedo gli stessi, all'art. 3 comma b, il tacito di rinnovo anno per anno ed inoltre è stato trasmesso il nuovo contratto stipulato con un nuovo soggetto, prima non in elenco.

Consistenza dell'allevamento

Come già evidenziato, in azienda si stima di allevare circa 130.500 polli da carne considerando una densità di 39 Kg/mq e non quella massima consentita di 33 Kg/mq.

Per tale densità il proponente dovrà richiedere deroga al Servizio Competente dell'ASL TO5 che dovrà procedere al monitoraggio ed alla valutazione dei criteri che consentano il ricorso all'aumento della densità massima di cui all'art. 3 comma 5 come previsto dall'allegato V del D. Lgs. 181/2010.

L'azienda ha formalizzato che fino all'ottenimento della deroga rispetterà il limite di 33 Kg/mq ed ha aggiornato il calcolo del numero di capi allevati, ipotizzando 3 scenari:

- Allevamento solo femmine (128.220 capi totali);
- Allevamento solo maschi (51.288 capi totali);
- Allevamento misto (112.192 capi totali);

Compatibilità con il PTC2

Con le integrazioni è stato richiesto di verificare il rispetto, relativamente all'utilizzo agronomico/cessione del digestato ma anche rispetto alla fornitura dei liquami, di quanto previsto dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) ovvero "In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio".

Tutti i fornitori di liquame sono situati ad una distanza dal sito d'impianto inferiore ai 15 km tranne un'azienda che però fornisce esclusivamente letame bovino e non liquame.

Rispetto a quanto dichiarato in fase di prima presentazione del progetto, la Lucrigas non restituirà più il digestato a quest'azienda al fine di rispettare quanto previsto all'art. 29 c. 3 delle NdA del PTC2, ma si farà carico di valorizzare tale quota di azoto sui terreni a propria disposizione.

Per quanto riguarda i terreni oggetto di spandimento, su 235 ha circa 11 sono situati ad una distanza superiore ai 15 km (circa 20 km); su tale aspetto l'azienda ha dichiarato che ad allevamento realizzato farà il possibile per sostituire tali terreni con altri ad una distanza inferiore.

Considerando che quanto previsto all'art. 29 del PTC2 viene considerato "indirizzo" e non "direttiva" o "prescrizione", si può comunque ritenere che una percentuale pari al 4,6 % degli appezzamenti oltre la distanza dei 15 km di trasporto possa comunque ritenersi accettabile.

Mitigazione impatto odorigeno

Con le integrazioni è stato chiesto di verificare attentamente l'applicazione delle BAT e le modalità operative/gestionali a fine di mitigare il più possibile l'impatto verso l'esterno, che in impianti di questo genere è comunque intrinseco all'attività stessa.

Con le integrazioni è stata in modo particolare approfondita la BAT 13 dando evidenza di utilizzare una combinazione delle seguenti tecniche al fine di ridurre le emissioni/gli impatti degli odori:

- *sistema di stabulazione che mantenga gli animali e le superfici asciutti e puliti* (pavimentazioni ricoperte di lettiera di lolla di riso, ventilazione forzata, abbeveratoi antispreco);
- *coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio* (stoccaggio in platea coperta della pollina e copertura già esistente della vasca di accumulo del digestato);
- *digestione anaerobica* (pollina quotidianamente introdotta nell'impianto esistente);
- *spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame/incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile* (Si considera di spandere circa il 75 % del digestato con la tecnica dell'interramento profondo ed il restante 25 % a rasoterra e successivo interramento);

Come tecnica BAT è anche previsto il "*collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione)*". È stato dunque anche chiesto di incrementare la barriera arborea aumentandone lo spessore lato ovest e prolungandola verso nord realizzando una fascia arbustiva/alberata costituita da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive), anche allo scopo di migliorare il paesaggio (schermatura di nuovi elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale) e di valutare inoltre anche interventi lungo il lato sud.

Con le integrazioni è stato previsto di incrementata la barriera verde sui lati nord ed ovest, realizzando un doppio filare (arboreo+arbustivo) con piantumazione di specie autoctone, (Frassino, Tiglio, Faggio e Carpino). Sui lati sud ed est, a causa del ridotto spazio a disposizione, al fine di non limitare eccessivamente lo spazio di manovra degli automezzi sul piazzale antistante, si prevede invece la messa a dimora di un filare singolo nel quale verranno alternate le specie arboree con quelle arbustive.

Con le integrazioni i fattori di stima delle emissioni di ammoniaca sono stati opportunamente giustificati e supportati facendo un confronto tra il "sistema di riferimento" e lo "stato di progetto". Alla luce delle BAT-conclusions non è necessaria la stima delle emissioni di metano.

Il quantitativo annuale di ammoniaca emesso nello stato di progetto è di 13,5 t/anno. Rispetto al "Sistema di Riferimento" le tecniche adottate in azienda consentono un contenimento dell'emissione di ammoniaca pari a circa il 50 %.

Si evidenzia come il risultato della sinergia con l'esistente impianto di digestione anaerobica porta ad una riduzione delle emissioni derivanti dalla gestione della pollina rispetto ad analogo allevamento senza impianto abbinato.

L'istruttoria è stata condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che

“L’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell’ambito dell’istruttoria tecnicoamministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta dall’istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall’esercizio dell’attività”.

Gestione acque reflue ed acque meteoriche

I colaticci derivanti da trincee, platee e le acque lavaggio delle stalle a fine ciclo sono raccolte in pozzetti e poi inviate alla prevasca V0 dell’impianto di gestione anaerobica.

Le acque meteoriche cadute sui piazzali pavimentati (testate dei capannoni e area a nord di vasca e digestore) verranno raccolte da una serie di pozzetti e, tramite una serie di condotte interrato, scaricate in un fosso colatore che scorre a nord dell’azienda.

Tali modalità di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nel rispetto del disciplinare di gestione proposto, si ritengono sufficienti.

Con le integrazioni e le successive precisazioni il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche derivanti dai locali bagni e spogliatoio è stato rivisto prevedendo un sistema di fitodepurazione.

Il precedente sistema proposto di scarico dei reflui civili mediante fossa imhoff e dispersione in strati superficiali del sottosuolo non risulta compatibile, secondo i criteri di cui all’Allegato 5 della Deliberazione Comitato dei Ministri del 04/02/1977, con l’assetto idrogeologico locale e dunque era stato richiesto di proporre un sistema di smaltimento dei reflui domestici alternativo.

Con le integrazioni e le successive precisazioni è stato evidenziato come le acque di lavaggio e disinfezione dei mezzi in ingresso all’impianto verranno raccolte in una apposita fossa a tenuta in cls debitamente dimensionata, sulla base dei picchi di trasporto previsti, e periodicamente smaltite al fine di evitare la commistione con le acque meteoriche come in precedenza ipotizzato.

Relativamente alla cella frigorifera per le carcasse, con le integrazioni è stato precisato che la ditta fornitrice si occuperà dello svuotamento, del lavaggio e della gestione dei reflui derivanti.

Traffico

L’analisi del traffico veicolare è stata aggiornata considerando non solo il traffico veicolare in ingresso ed uscita dal sito di allevamento, ma anche quello relativo all’impianto biogas. È stata considerata una situazione iniziale (stato di fatto) con il solo impianto biogas, ed una situazione finale (stato di progetto) con impianto biogas + allevamento.

Sommando il traffico veicolare dovuto all’impianto biogas con quello dell’allevamento si ottiene un totale annuo di 1770 viaggi, mediamente 5 al giorno, con un incremento di circa 350 viaggi/anno rispetto alla situazione del solo impianto biogas.

Si ritiene che il traffico veicolare dovuto alla presenza del nuovo allevamento non andrà ad alterare il normale livello di traffico sulle strade comunali e provinciali coinvolte; l’aumento di circa 1 viaggio al giorno non comporterà aggravii rilevanti e verrà assorbito dalla rete viaria esistente senza problemi, anche nelle ore di punta.

Somministrazione farmaci e Controlli in ambiente di allevamento

Con le integrazioni è stato specificato che i medicinali verranno somministrati nell'acqua di abbeveraggio tramite apposita pompa dosatrice che preleva il medicato da un contenitore e lo immette nella tubazione di mandata dell'acqua di abbeveraggio.

Relativamente ai controlli da effettuarsi sulle concentrazioni di NH₃, CO₂ e CH₄ all'interno dell'ambiente di allevamento e sulla loro registrazione, con le integrazioni e successive precisazioni è stato evidenziato come l'azienda stia valutando la possibilità di installare sonde fisse per la misura della concentrazione di NH₃ o che in alternativa si provvederà ad integrare il già previsto misuratore di CH₄ e CO₂ con la cella di misura di NH₃.

In caso di utilizzo di misuratore portatile si prevede di effettuare una misura al mese (indicativamente a metà e fine di ciascun ciclo) e loro registrazione in formato elettronico.

Acustica

Dalla relazione previsionale di impatto acustico presentata, redatta conformemente a tutti i punti previsti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", non emergono criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento. Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica.

Gestione terre e rocce da scavo

Il materiale derivante dalle operazioni di scotico e scavo per la realizzazione delle fondazioni (circa 2.400 mc) verrà totalmente riutilizzato, in regime di art. 185 comma 1 lettera c) "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'interno dell'area per interventi di riprofilatura dei campi al fine del miglioramento del deflusso delle acque.

L'istanza del proponente è stata presentata prima dell'entrata in vigore del DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" e pertanto non si applicano le disposizioni e gli adempimenti in esso previsti ai sensi dell'art. 27 del medesimo DPR" i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni".

Ritenuto che:

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, faccia infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- Nell'istruttoria si è dato riscontro del quadro complessivo dell'installazione allavamento/impianto di digestione anaerobica;
- Il progetto presentato è in linea con i criteri di gestione definiti da norme comunitarie e nazionali. È stata data evidenza di una potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore, sia dal punto di vista dell'allevamento che della produzione e gestione del biogas;
- È stata verificata l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e della normativa di settore per quanto riguarda la stabulazione degli animali, lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui zootecnici e della pollina, la valorizzazione agronomica del digestato liquido e solido;

- Non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- Sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;
- L'adozione delle migliori tecniche disponibili in fase di stabulazione, l'avvio della pollina all'impianto di digestione anaerobica, con riduzione degli impatti sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo agronomico, consentono la minimizzazione dell'impatto odorigeno;
- Rispetto ad eventuali residue problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre comunque tener conto del contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante; in ogni caso si ritiene opportuno che vengano adottati tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi previsti per consentire di limitare il più possibile la propagazione di odori molesti anche al fine di una migliore utilizzazione agronomica del digestato;
- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è risultato possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dove verranno individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le prescrizioni, azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nell'Allegato A. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale;

Visti :

- il verbale della Conferenza dei Servizi presente agli atti;
- la *"Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"* presente agli atti;
- la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*;
- Linee guida ministeriali 12/09/2005 *"Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPP 6.6 emanate con DM del 29/01/2007"*,
- Decisione di esecuzione (Ue) 2017/302 Della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le *"conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio"*
- DM 7/04/2006 – *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*
- Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R *'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*
- DM 19/04/1999 – Codice di Buona Pratica Agricola
- D.lvo 27 settembre 2010 n. 181 *"Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne"*;

- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 22/06/2018, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

1. di **esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all’istanza presentata in data 16/08/2017, denominato “Realizzazione di nuovo allevamento avicolo” da realizzarsi nel comune di Carmagnola (TO), presentato dalla Lucrigas Società Semplice Agricola - con sede legale in Via Villastellone n. 8 a Carmagnola (TO) e P. IVA 11110450019;
2. di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **dare atto** che l’Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal titolo III bis alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
4. di **dare atto** che, ai sensi dell’art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
5. di **stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

6. di **stabilire che** l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
7. di **dare atto** che, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
8. di **dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
9. di **dare atto** che il presente provvedimento é immediatamente eseguibile. con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 12 luglio 2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette.

(Marco Marocco)